PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 1

Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003" ed i termini connessi a tale ultima data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Versione in vigore dal 8 aprile 2003, non più in vigore dal 8 giugno 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari
Estremi	Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-in-materia-di-definizione-agevolata-di-adempimenti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it